Circolare n. 16 del 16 giugno 1980<O:P

Modifiche e chiarimenti alla Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 contenente «Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinema tografi ed altri locali di spettacolo in genere e successive modificazioni<O:P </O:P

La Circolare Ministeriale n⁰ 16 del 15 Febbraio 1951, e successive modificazioni, emanate da questa Direzione Generale, stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere che devono essere tenute presenti ai fini del rilascio e della revisione della licenza di esercizio per i locali di pubblico spettacolo.<0:P</0:P<o:p</o>

Al controllo dell'osservanza di dette norme, come è noto, sono preposte le Commissioni Provinciali di Vigilanza le cui competenze sono rimaste inalterate anche dopo l'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, nº616, che attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa, prima assegnata ad organi statali.

O:P</o:p</o>

A seguito della lunga applicazione della predetta Circolare e successive modificazioni, sono stati evidenziati da più parti inconvenienti connessi sia con la corretta ed uniforme interpretazione della norma sia con il superamento della stessa per i progressi tecnologici conseguiti nel campo delle costruzioni e della sicurezza in genere. Questo Ministero, esaminati i quesiti posti e valutate le necessità delle modifiche richieste, ritiene di dare in appresso i chiarimenti per l'uniforme applicazione della norma esistente e di apportare, infine, le modificazioni ritenute indispensabili.

O:P </O:P<o:p</o:p

A. - Chiarimenti

</O:P 1. - Disposizioni preliminari<O:P </O:P<o:p</o:p</p>

Da più parti è stato segnalato a questo Ministero che non sempre vengono richieste le visite delle Commissioni Provinciali di Vigilanza. specialmente per quelle attività aventi carattere di rovz visorietà o svolgentisi sotto forma di club o cooperative private, creandosi un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza.<0:P<o:p</or>

Ciò premesso. a maggior chiarimento di quanto già indicato negli Artt. 15. 16 e 17 della Circolare n⁰ 16. si precisa che le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all'aperto aperti al pubblico, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo.<O:P<o:p</or>

Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, prima dell'inizio delle attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà o

2. - Materiali e strutture<o:p</o:p

La Circolare Ministeriale n⁰ 91 del 14.9.196 1, che ha stabilito le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, ha parzialmente<O:P modificato le disposizioni impartite con la Circolare n⁰ 16 del 15.2.1951 che, agli Artt. 25 e 98, imponeva l'uso unicamente dei materiali in muratura o cemento armato.<O:P </O:P<o:p</o>

Pertanto, per la costruzione di edifici o installazioni contemplati nelle presenti norme, vanno applicate le norme contenute nella Circolare n⁰ 91 suddetta.<O:P </O:P <o:p </oi>

Per le attività realizzate in locali conglobati in edifici a diversa destinazione dovranno essere applicate le disposizioni contenute nell'Art. 7, lettera b) della Circolare stessa.<O:P<o:p</o:p

3. - Strutture presso statiche e teatri tenda<o:p</o:p

La Circolare Ministeriale n⁰ 91 del 14.9.196 1, che ha stabilito le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, ha parzialmente<O:P modificato le disposizioni impartite con la Circolare n⁰ 16 del 15.2.1951 che, agli Artt. 25 e 98, imponeva l'uso unicamente dei materiali in muratura o cemento armato.<O:P<*o:p*</o:*p*

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla sempre più crescente diffusione delle strutture pressostatiche si chiarisce che per le attività contemplate nelle presenti norme non è consentito l'impiego delle citate strutture pressostatiche. Per quanto concerne i teatri-tenda restano valide le disposizioni emanate con la Circolare nº 2039/T4 104 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.<0:P <0:p</o:p

</O:P **B - MODIFICHE<O:P </O:P**<o:p</o:p

1) Uscite < O:P </O:P < o:p </o:p

Al fine di uniformare i criteri che hanno guidato la formulazione delle nuove norme concernenti gli edifici destinati al pubblico sotto l'aspetto dell'evacuazione di emergenza, si è ritenuto di dover modificare l'Art. 53 della Circolare n⁰ 16. Pertanto, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo citato sono sostituite dalle seguenti:<O:P </O:P<o:p</or>

Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purchè dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno».<O:P <o:p</o:p